

RG 7921/16

REP.

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:

dott. Giulio Borella Presidente

dott. Sara Pitinari Giudice rel.

dott. Silvia Saltarelli Giudice

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 7.10.2016 al n. 7921/2016 R.G., proposto dalla società [redacted] srl in liquidazione, con sede a Nanto (VI), via Cà [redacted],

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso del 11.2.2016 con cui la società [redacted] srl in liquidazione, con la difesa degli avv.ti [redacted] e [redacted] ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 4.5.2016 con cui il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura

ed ordinato la convocazione dei creditori per il 21.7.2016;

- letta la relazione di cui all'art. 172 l.f.;

- verificato che nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori il concordato è risultato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.f.;

- veniva fissata avanti al Tribunale l'udienza del 28.10.2016 per l'inizio del giudizio di omologazione ed ivi sentite le parti;

- letto il parere del C.G. ex art. 180 l.f. depositato il 18.10.2016;

- considerato che le perplessità espresse dal Commissario Giudiziale nell'ambito del parere ex art. 180 l.f. sono state superate (tanto da aver modificato il proprio parere direttamente in udienza) in quanto l'apporto finanziario del terzo che consente di soddisfare almeno il 20 % dei creditori chirografari, prestato originariamente sotto forma di deposito bancario a nome del terzo garante, seppure con prelievo da parte del C.G. e vincolato ad ordine del Giudice, è stato costituito

sotto forma di deposito a nome della procedura stessa;

- rilevato che i creditori chirografari sono stati suddivisi in tre classi distinte ed il piano prevede la cessione di tutti i beni della società, nonché l'apporto di finanza terza al fine di soddisfare il limite richiesto dalla legge del 20%.

In applicazione del comma 4 dell'art. 180 l.f. rileva, ai fini dell'approvazione del concordato, l'accertamento del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi (comma 1 dell'art. 177 l.f.) che, nel caso di specie, è stato accertato dal C.G. e dal G.D. con il decreto che ha verificato l'intervenuto voto favorevole di più della metà dei crediti ammessi, e alle cui risultanze il Tribunale ritiene di doversi attenere alla luce degli atti depositati, né vi è contestazione sui dati numerici forniti dal C.G.

Va quindi ritenuto che sussistono tutte le condizioni di legge per l'omologazione della proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell'art. 180, co. 4, prima parte, l.f.

Ritenuto che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla scadenza, come risulta dagli atti.

Viene confermato Commissario Giudiziale il dott. A. Pinamonti.

Viene invece nominato liquidatore della procedura in assenza di un diversa indicazione da parte della società

LUANA BAILLI

Poiché peraltro l'immutato art. 185 l.f. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Liquidatore per attuare la proposta concordataria da compiere mediante deposito presso la cancelleria dei fallimenti di relazione semestrale illustrativa dello stato della liquidazione.

Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della

liquidazione, che avverrà sotto la vigilanza del C.G.:

- il Liquidatore dovrà tenere informato il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull'attività svolta, copia della quale, corredata dell'approvazione da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Liquidatore provvederà, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell'elenco dei creditori anteriori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l'elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimenti e ne verrà data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco

potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Liquidatore potrà procedere alla realizzazione del **compendio mobiliare** e alla **riscossione dei crediti** con le forme che riterrà più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori);

- il Liquidatore, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla **vendita di beni immobili** anche a trattativa privata e al compimento degli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (comprese le transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l'autorizzazione del G.D.;

- analogamente provvederà il Liquidatore per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente depositate in un conto corrente intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale; provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante piani di riparto, secondo l'ordine di cui all'art. 111 l.f., che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il G.D. e il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di

procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario;

- al termine dell'incarico, il Commissario Liquidatore presenterà il **conto della gestione** ai sensi dell'art. 116 l.f. e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Visto l'art. 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza,
definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società [REDACTED] srl in liquidazione, a Nanto (VI), via Cà Nova n. [REDACTED], così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell'attivo provveda il Liquidatore con le modalità indicate, e sotto il controllo del C.G.;

conferma il Commissario Giudiziale dott. A. Pinamonti;

nomina


Liquidatore

LUANA BRILLI

dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore.


Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 10.11.2016.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 NOV. 2016

IL CANCELLIERE
Tiziana Bedin



Fallimenti Società.it

Fallimenti